

ALLEGATO A

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI PER LA DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Contenuti del Piano

1. Il presente Piano fissa le norme di localizzazione dei punti vendita esclusivi allo scopo di creare un sistema per la diffusione della stampa quotidiana e periodica, che tenga conto degli usi e delle consuetudini locali ed agevoli l'accesso dei consumatori ai punti vendita di giornali e riviste, in applicazione della Legge 13 aprile 1999, n. 108, del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170, della deliberazione di Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n. 354. Il Piano fissa altresì i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per punti vendita non esclusivi.
2. La validità del Piano è di quattro anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato.

Articolo 2 – Commissione Consultiva

1. Per la definizione degli aspetti programmatici inerenti l'attività delle rivendite di giornali e riviste è istituita, con deliberazione di Giunta Prog. n. 168/03, esecutiva ai sensi di legge, apposita Commissione Consultiva.

CAPO II DISCIPLINA PUNTI VENDITA ESCLUSIVI

Articolo 3 – Zonizzazione territoriale

1. Agli effetti della programmazione dei punti vendita esclusivi il territorio comunale, conformemente al vigente Piano Regolatore, si articola nelle seguenti zone commerciali:
 - a) ZONA 1: Centro storico (delimitato dai viali di circonvallazione, limitatamente alla parte interna dei viali);
 - b) ZONA 2: la rimanente parte del territorio comunale.
2. Le zone sono individuate e delimitate nella cartografia denominata TAVOLA 1, costituente parte integrante e sostanziale del Piano approvato con O.d.G. 1/2004.

Articolo 4 - Limite massimo di autorizzazioni rilasciabili per punti vendita esclusivi

1. Nelle singole zone previste dal Piano il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per punti vendita esclusivi è determinato in n. 60 per la ZONA 1 ed in n. 138 per la ZONA 2, sulla base del seguente rapporto:

a) ZONA 1 (centro storico): 1 rivendita ogni 3080 abitanti;

b) ZONA 2 (rimanente parte del territorio comunale): 1 rivendita ogni 3750 abitanti.

ZONA	PUNTI VENDITA ESISTENTI	N.RO MASSIMO PUNTI VENDITA PREVISTI	PUNTI VENDITA AUTORIZZABILI
ZONA 1	67	60	- 7
ZONA 2	136	138	+ 2
TOTALE	203	198	

2. Per quanto concerne la ZONA 1 obiettivo dell'Amministrazione comunale è il rispetto del numero massimo di autorizzazioni di cui al comma 1, che si potrà raggiungere mediante la riduzione dei punti vendita eccedenti in presenza di cessazione di attività per rinuncia del titolare, revoca o decadenza dell'autorizzazione.

3. Le n. 2 autorizzazioni previste in ZONA 2 potranno essere rilasciate esclusivamente nell'ambito delle aree commerciali integrate previste dal Primo Programma di Attuazione degli interventi relativi alle grandi strutture di vendita, approvato dal Consiglio comunale con O.d.G. n. 281 del 23 ottobre 2000.

4. Possono essere previsti ulteriori punti vendita in comparti di espansione previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

Detto aggiornamento sarà determinato dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo in sede di approvazione di Progetti di Valorizzazione Commerciale e Varianti ai Progetti di Valorizzazione Commerciale, su proposta del Settore Attività Produttive e Commerciali e sentita Commissione consultiva istituita con deliberazione di Giunta Prog. n. 168/03.

Articolo 5 - Requisiti di accesso all'attività

1. Il titolare dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti all'art. 5 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n.114.

Articolo 6 – Apertura di punto vendita esclusivo

1. L'attività di vendita può essere esercitata in negozi o in chioschi.
2. Ai fini e per gli effetti del presente Piano, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico soggetto a permesso di costruire rilasciato dall'Amministrazione comunale a titolo oneroso.
3. L'apertura di un punto vendita esclusivo in negozio è soggetta ad autorizzazione amministrativa, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 170/01, rilasciata dal Dirigente competente.
4. L'apertura di un punto vendita esclusivo in chiosco è soggetta ad autorizzazione amministrativa e permesso di costruire, rilasciati dai Dirigenti competenti.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 108/99, il possesso dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva abilita anche alla vendita dei generi del settore non alimentare limitatamente al dimensionamento di esercizio di vicinato.
6. E' soggetta ad autorizzazione, ai sensi del punto 5 della deliberazione C. R. n. 354/02, la rivendita di giornali, quotidiani e periodici in posti fissi ubicati o da ubicarsi all'interno di:
 - a) stazioni ferroviarie, aeroporti, interporti, autostazioni;
 - b) ospedali;
 - c) campeggi organizzati e villaggi turistici.

Le suddette autorizzazioni non sono trasferibili al di fuori degli impianti all'interno dei quali sono ubicati e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con gli impianti medesimi; ai fini dell'attivazione dei suddetti esercizi interni il richiedente deve possedere il preventivo assenso dell'ente proprietario.

Articolo 7 - Trasferimenti di sede

1. Il trasferimento di un punto vendita esclusivo, in applicazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 114/98, a cui rinvia l'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 170/01 per tutto quanto in esso non previsto, è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio.
2. Al fine di garantire una razionale articolazione del servizio, il trasferimento di un esercizio esistente è consentito solo nell'ambito della zona di appartenenza e nel rispetto del limite massimo di autorizzazioni previsto dall'articolo 4 del presente

Piano. Le autorizzazioni al trasferimento sono rilasciate nel rispetto della distanza minima da un altro punto vendita esclusivo di metri lineari 200 in ZONA 1 e 400 in ZONA 2.

3. Quando il trasferimento di un esercizio all'interno della stessa zona avvenga in un ambito ristretto con uno spostamento dalla collocazione originaria, fino a metri lineari 20 nella ZONA 1 e metri lineari 50 nella ZONA 2, si prescinde dalla distanza minima di cui al comma 2.
4. L'Amministrazione comunale, per contingibili ed urgenti motivi di pubblico interesse (ad es. in applicazione del Nuovo Codice della Strada), può ordinare il trasferimento di un punto vendita esistente senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Articolo 8 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità della rivendita per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio, in applicazione a quanto disposto dal D. Lgs. n. 114/98, a cui rimanda l'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 170/01.

Articolo 9 - Domande concorrenti

1. Il Dirigente competente, in presenza di domanda di nuova apertura concorrente con comunicazione inerente trasferimento di sede, definisce il procedimento attribuendo sempre e comunque la precedenza al trasferimento di sede di punto vendita esistente. A parità di condizioni, in presenza di domande concorrenti inerenti nuove aperture o di comunicazioni concorrenti inerenti trasferimenti di sede, definisce i procedimenti seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Articolo 10 - Distributori automatici

1. La vendita esclusiva di stampa quotidiana e periodica a mezzo di distributori automatici è soggetta a comunicazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 114/98.
2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un punto vendita esclusivo, ai sensi del punto 9 della deliberazione C. R. n. 354/02.

Articolo 11 - Autorizzazioni stagionali

1. Il rilascio di autorizzazioni stagionali non è consentito.

Articolo 12 – Modalità di vendita

1. I punti vendita esclusivi assicurano nella vendita di quotidiani e periodici parità di trattamento alle diverse testate, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 170/01.
2. La vendita della stampa quotidiana e periodica deve essere effettuata nel rispetto delle modalità previste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 170/01:
 - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti vendita che effettuano la rivendita;
 - b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la vendita;
 - c) deve essere previsto un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Articolo 13 - Esenzione dall'autorizzazione

1. Come sancito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 170/01 non è necessaria alcuna autorizzazione:
 - a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) per la vendita in alberghi quando essa costituisce un servizio ai clienti;
 - g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Articolo 14 - Superficie di vendita

1. La superficie di vendita dei negozi non può eccedere il limite dimensionale previsto per gli esercizi di vicinato.
2. Le dimensioni dei chioschi per la vendita della stampa quotidiana e periodica, in conformità al vigente Regolamento Edilizio, devono essere contenute nei seguenti limiti:
 - a) nell'ambito del centro storico sono ammessi manufatti con ingombro planimetrico di superficie utile pari a 12 mq., fatti salvi casi di particolare tutela del contesto architettonico (portici) per i quali possono essere prescritti ingombri di superficie minore e casi, invece, riferiti ad ambiti di maggiore respiro (slarghi, piazze) che possono sopportare dimensioni maggiori;
 - b) nel restante territorio comunale sono ammessi manufatti con ingombro planimetrico di superficie utile massima pari a mq. 25, fatto salvo ambiti di maggiore respiro che possono sopportare dimensioni maggiori e comunque nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento Edilizio.
3. L'attività di vendita e la pubblicità editoriale dovranno essere rigorosamente contenute entro gli spazi risultanti dai titoli abilitativi.

Articolo 15 – Tipologie e caratteristiche tecniche dei chioschi

1. Al fine di assicurare la riqualificazione estetica e funzionale degli spazi pubblici l'Amministrazione comunale ha definito, con delibera di Giunta Prog. n. 241/03, le tipologie, le caratteristiche formali e tecniche, i materiali ed i colori, i parametri a cui attenersi per la progettazione e collocazione dei chioschi per la vendita della stampa quotidiana e periodica, scegliendo fra le possibilità offerte quella maggiormente rispondente alla duplice esigenza di dover inserire correttamente il manufatto nell'ambiente e di adeguare il medesimo alle sue funzioni specifiche.

Articolo 16 – Agevolazioni concesse ai fini della riqualificazione urbana nel Centro Storico e nella rimanente parte del territorio comunale

Abrogato con deliberazione consiliare P.G. n. 26120/2008.

CAPO III

DISCIPLINA PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

Articolo 17 – Nuove autorizzazioni rilasciabili per punti vendita non esclusivi

1. Il rilascio di una nuova autorizzazione per punto vendita non esclusivo è consentito qualora sia individuabile un'AREA, interna al territorio comunale ed inclusa nella ZONA 1 o nella ZONA 2, identificata come carente di servizio e caratterizzata dal fatto che in un raggio di metri lineari 2500, alla precisione della scala 1:2000 e facendo centro sul civico dell'ubicazione prescelta, non esistano altri punti vendita (esclusivi e non esclusivi) individuati utilizzando come riferimento il civico principale. La misurazione sarà effettuata con la strumentazione informatica in dotazione all'Amministrazione comunale.
1. Possono essere previsti ulteriori punti vendita in comparti di espansione previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.
Detto aggiornamento sarà determinato dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo in sede di approvazione di Progetti di Valorizzazione Commerciale e Varianti ai Progetti di Valorizzazione Commerciale, su proposta del Settore Attività Produttive e Commerciali e sentita Commissione consultiva istituita con deliberazione di Giunta Prog. n. 168/03

Articolo 18 – Requisiti di accesso all'attività

1. Il titolare dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici in forma non esclusiva deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti all'art. 5 del D. Lgs. n.114/98.

Articolo 19 – Apertura di punto vendita non esclusivo

1. L'attività di rivendita di quotidiani e periodici è soggetta ad autorizzazione amministrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 170/01, rilasciata dal Dirigente competente su richiesta dell'interessato per:
 - a) soli quotidiani;
 - b) soli periodici;
 - c) quotidiani e periodici.
2. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) i distributori di carburanti ed oli minerali con superficie pari a 1500 mq.;

- c) i bar, inclusi quelli ubicati nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie ed aeroportuali, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lettere e), f) e g) del D.Lgs. n. 114/98, con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq.;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di 120 mq.;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Articolo 20 – Trasferimenti di sede

- 1. Il trasferimento di sede di un punto vendita non esclusivo è soggetto a comunicazione ed è consentito solo contestualmente al trasferimento dell'attività a cui è funzionalmente collegato.

Articolo 21 - Subingresso

- 1. Il trasferimento della gestione o della titolarità della rivendita per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto alla comunicazione al Comune competente per territorio, in applicazione a quanto disposto dal D. Lgs. n. 114/98, a cui rimanda l'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 170/01.

Articolo 22 – Modalità di vendita

- 1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia dagli stessi prescelta, come previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 170/01.
- 2. La vendita della stampa quotidiana e periodica deve essere effettuata nel rispetto delle modalità previste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 170/01:
 - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti vendita che effettuano la rivendita;
 - b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la vendita;
 - c) deve essere previsto un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 – Presentazione delle istanze

1. Le istanze relative a punti vendita esclusivi e non esclusivi, in quanto ammissibili ai sensi delle presenti disposizioni, devono essere inoltrate allo Sportello per Edilizia e Imprese.

Articolo 24 – Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni alla presente normativa è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 114/98.
2. Per occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 285/92.
3. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone di occupazione suolo pubblico si applicano le sanzioni previste dal “Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone”, approvato con deliberazione O.d.G. n. 277 del 21/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La sanzione è irrogata dal Dirigente competente.

Articolo 25 - Revoca dell'autorizzazione e divieto di prosecuzione dell'attività per punti vendita esclusivi

1. L'autorizzazione all'attività di vendita per punti esclusivi è revocata qualora il titolare:
 - a) non dia inizio all'attività di vendita nel termine di un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo eventuale proroga concessa per motivazioni di comprovata necessità per un periodo massimo di sei mesi;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - c) non risulti più provvisto dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98.
2. La prosecuzione dell'attività di vendita per punti esclusivi è vietata qualora il titolare:

- a) in caso di subingresso dia luogo al trasferimento in gestione o della titolarità in assenza di preventiva comunicazione;
- b) in caso di subingresso non dia inizio all'attività di vendita entro un anno dalla data di presentazione della comunicazione, salvo eventuale proroga, concessa per motivazioni di comprovata necessità, per un periodo massimo di sei mesi;
- c) trasferisca il punto vendita in altra ubicazione in assenza di preventiva comunicazione.

Articolo 26 – Revoca dell'autorizzazione e divieto di prosecuzione dell'attività per punti vendita non esclusivi

1. L'autorizzazione all'attività di vendita per punti non esclusivi è revocata qualora il titolare:
 - a) non dia inizio all'attività di vendita nel termine di un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo eventuale proroga concessa unicamente per motivazioni di comprovata necessità, per un periodo massimo di sei mesi;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - c) non risulti più provvisto dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98.
2. La prosecuzione dell'attività di vendita per punti non esclusivi è vietata qualora il titolare:
 - a) in caso di subingresso dia luogo al trasferimento in gestione o della titolarità in assenza di preventiva comunicazione;
 - b) in caso di subingresso non dia inizio all'attività di vendita entro un anno dalla data di presentazione della comunicazione, salvo eventuale proroga, concessa per motivazioni di comprovata necessità, per un periodo massimo di sei mesi;
 - c) trasferisca la sola attività relativa al punto vendita non esclusivo.